



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)

tel. 099-9561884 – fax 099-9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731

e-mail: servizisociali@comune.fragagnano.ta.it – pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

INDAGINE ESPLORATIVA

per l'acquisizione DI manifestazione di interesse per l'individuazione di asili nido, micronidi e sezioni primavera a titolarità privata autorizzati al funzionamento ai sensi del regolamento regionale n.4/2007 interessati a stipulare per l'.a.e 2025-2026 con il C.E. apposita convenzione per la riserva di posti in favore di minori fragagnanesi di età 3-36 mesi

LA RESPONSABILE DEL SETTORE I

Premesso che anche per l'anno 2025, il Comune di Fragagnano ha ricevuto il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) di cui alla lettera *d-sexies* comma 449 dell'art.1 della legge n.223/20016 e che per questa Amministrazione Comunale i servizi per la prima infanzia, quali servizi socio educativi, costituiscono una realtà fondamentale volta alla formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto alle famiglie;

Considerato che nel Comune di Fragagnano non sono presenti e attivi asili nido, micronido e sezioni primavera a titolarità pubblica, in gestione diretta o esternalizzata autorizzate al funzionamento;

Ritenuto necessario intervenire e di voler facilitare l'accesso al Fondo mediante una manifestazione d'interesse, la quale avrà lo scopo di verificare la disponibilità, sul territorio provinciale, di asili nido, micro nidi e sezioni primavera a titolarità privata, autorizzati al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2007 e interessati a stipulare con il C.E apposita convenzione per la riserva di posti in favore di minori fragagnanesi di età 3-36 mesi;

Sentito l'Assessore alle Politiche Sociali, Dott.ssa Serena Bisanti,

EMANA LA PRESENTE INDAGINE ESPLORATIVA

con la finalità di individuare sul territorio provinciale, asili nido, micro nidi e sezioni primavera a titolarità privata, autorizzati al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2007 interessati a stipulare per l'. a.e 2025-2026 (periodo 01 Settembre 2025 – 31 Luglio 2026) con il C.E apposita convenzione per la riserva di posti in favore di minori fragagnanesi di età 3-36 mesi.

1. Destinatari

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse: asili nido, micro nidi e sezioni primavera a titolarità privata, autorizzati al funzionamento ai sensi del regolamento regionale n.4/2007, ubicati nella provincia di Taranto.

2. Presentazione della candidatura

Le domande di partecipazione alla manifestazione d'interesse devono essere presentate secondo il format predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali scaricabile dal sito www.comune.fragagnano.ta.it **entro le ore 12.00 del giorno 20.06.2025** a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it.

3. Fase post candidatura

I nidi, micro nidi e sezioni primavera a titolarità privata, autorizzati al funzionamento ai sensi del Regolamento Regionale, ubicati nel territorio provinciale che aderiranno alla manifestazione d'interesse stipuleranno apposita convenzione con il Comune di Fragagnano per la riserva del n° dei posti indicati in fase di candidatura in favore di minori fragagnanesi di età 3-36 mesi.

L'Ente Locale assegnerà ai minori ammessi in graduatoria un voucher da utilizzare presso la struttura convenzionata come riconoscimento economico a copertura **parziale** del costo di frequenza mensile.

L'importo massimo del voucher è stabilito in **€ 300,00** mensili (tempo pieno mensa inclusa) per i bambini individuati come destinatari dell'intervento dal Comune per un **massimo di n.11 mesi (periodo 01 Settembre 2025 – 31 Luglio 2026)** dando atto che la quota eccedente della retta resta a carico della famiglia.

Non è previsto alcun voucher per la frequenza del mese di agosto.

Nel caso di cambio pacchetto orario di frequenza da parte della famiglia, l'importo del voucher sarà rideterminato secondo le tariffe della struttura educativa comunicate all'Ente ed inserite nella presente convenzione relative all'anno educativo 2025-2026.

I vouchers saranno erogati direttamente dall'Ente Locale al gestore del servizio alla prima infanzia autorizzato al funzionamento e convenzionato col Comune di Fragagnano, previa presentazione mensile al Civico Ente della documentazione prevista nella convenzione.

Il voucher mensile sarà corrisposto alla struttura educativa per intero a fronte di frequenza del minore iscritto per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Qualora il minore dovesse frequentare un numero inferiore di 5 giorni nell'arco del mese di riferimento, il contributo che era stato fissato (voucher) può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali i servizi educativi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione all'amministrazione. Le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di 2 mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno educativo.

La retta dal terzo mese è a carico della famiglia.

In caso di rinuncia espressa al contributo da parte della famiglia o di sospensione del voucher a causa delle assenze si procederà a scorrere la graduatoria formulata secondo i criteri di cui all'avviso pubblico, che sarà all'uopo emanato dal C.E., fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

A tale fine è specifico obbligo del gestore del servizio educativo per l'infanzia comunicare tempestivamente all'Ente Locale eventuali rinunce al servizio o revoche o variazioni, per consentire lo scorrimento della graduatoria e la corresponsione del beneficio ad altro avente diritto

4. Finanziamento

Le risorse assegnate al Comune di Fragagnano destinate al potenziamento dei servizi per l'infanzia, nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) di cui alla lettera d-sexies comma 449 dell'art. 1 della legge n. 232/2016 per l'anno 2025 sono pari ad **€53.676,87**. Con DGC n. 62/25 è stato inoltre formalmente stabilito che le economie rinvenienti dall'assegnazione delle risorse nell'ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) di cui alla lettera d-sexies comma 449 dell'art. 1 della legge n.232/2016 dell'anno 2024 (già incassate dell'Ente) oltre ad eventuali ulteriori economie che si produrranno a seguito di tutte le liquidazioni da parte dell'Ufficio saranno utilizzate nell'a.e. 2025/2026 per la stessa finalità ovvero per implementare il numero di vouchers da erogare.

5. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fragagnano, con sede legale in Via C. Battisti n.1, 74022 Fragagnano (TA)- Italia.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Fragagnano è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.fragagnano.ta.it

Il trattamento dei dati è finalizzato alla procedura de qua.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per l'esecuzione di un compito e per motivi di interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs 196/2003. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali all'esterno dell'Unione Europea.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta:

- al Comune di Fragagnano in qualità di Titolare, Via C. Battisti n.1, 74022 Fragagnano (TA)- Italia, oppure:
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Fragagnano (Data Protection Officer).

5. Controlli

Il Comune di Fragagnano si riserva il diritto di effettuare controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Possono altresì essere disposti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la completezza, veridicità e la congruità dei dati indicati e rappresentati.

6. Informazioni di carattere generale

Per ogni ulteriori informazioni è possibile visionare la convenzione allegata al presente avviso.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, **Dott.ssa Claudia Checco** al seguente recapito: tel. 099.6614902 oppure agli indirizzi: servizisociali@comune.fragagnano.ta.it e amm.servizisociali@comune.fragagnano.ta.it.

Dalla casa comunale

La Responsabile del Settore I
Dott. ssa Annachiara COLUCCI



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE I

Ufficio Servizi Sociali

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER I MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 3-36 MESI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA – ANNO EDUCATIVO 2025/2026.

L'anno 2025 nel giorno indicato nel certificato di apposizione delle firme digitali

TRA

l'Amministrazione Comunale di Fragagnano con sede in via Cesare Battisti 1 (C.F. 80009890734), rappresentata dalla Responsabile del Settore I, *dott.ssa Annachiara Colucci*, domiciliata per la carica presso la sede Comunale, la quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta

E

L'Ente Gestore _____ (di seguito denominato "Gestore")
legalmente rappresentato da _____ nata/o a
_____ (_____) il _____ con sede legale
in _____ alla via _____, P.IVA e C.F. _____,
sede operativa _____),
_____ il quale dichiara che la gestione del servizio di cui alla
presente convenzione è svolta direttamente dal predetto Gestore.

Premesso che:

- L'art. 1, comma 380, lett b) della Legge 24/12/2012, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art. 1, comma 449 della legge 11/12/2016, n. 232, disciplina le modalità di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale;
- il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022, stabilisce la "Ripartizione tra i Comuni del contributo di 120 milioni di euro per l'anno 2022 quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti dei servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento dei L.E.P. (livello essenziale delle prestazioni);
- che al Comune di Fragagnano per l'anno 2025 è stata assegnata la somma di **€53.676,87** (art.1, comma 449d-sexies, L.232/2016);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha la finalità di regolamentare i rapporti tra l'Ente Locale e il gestore _____ in premessa finalizzata all'erogazione di voucher a copertura del costo mensile di frequenza _____ alla _____ sezione _____ primavera/nido/micro-nido _____ attivata presso _____ a sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Fragagnano.

Art. 2

Risorse disponibili e modalità di assegnazione

L'Ente Locale assegna n. _____ minori ammessi in graduatoria un voucher da utilizzare presso la struttura convenzionata come riconoscimento economico a copertura **parziale** del costo di frequenza mensile.

L'importo massimo del voucher è stabilito in € 300,00 mensili (tempo pieno mensa inclusa) per i bambini individuati come destinatari dell'intervento dal Comune per un massimo di n.11 mesi (periodo 01 Settembre 2025 – 31 Luglio 2026) dando atto che la quota eccedente della retta resta a carico della famiglia.

Non è previsto alcun voucher per la frequenza del mese di agosto.

Nel caso di cambio pacchetto orario di frequenza da parte della famiglia, l'importo del voucher sarà rideterminato secondo le tariffe della struttura educativa comunicate all'Ente ed inserite nella presente convenzione relative all'anno educativo 2025-2026. I vouchers saranno erogati direttamente dall'Ente Locale al gestore del servizio alla prima infanzia autorizzato al funzionamento e convenzionato col Comune di Fragagnano, previa presentazione mensile al Civico Ente della documentazione prevista nella convenzione. Il voucher mensile sarà corrisposto alla struttura educativa per intero a fronte di frequenza del minore iscritto per almeno 5 giorni nell'arco del mese. Qualora il minore dovesse frequentare un numero inferiore di 5 giorni nell'arco del mese di riferimento, il contributo che era stato fissato (voucher) può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia certificate dal medico, delle quali i servizi educativi convenzionati assicurano la tempestiva comunicazione all'amministrazione. Le assenze per malattia possono essere riconosciute fino ad un massimo di 2 mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno educativo. La retta dal terzo mese è a carico della famiglia. In caso di rinuncia espressa al contributo da parte della famiglia o di sospensione del voucher a causa delle assenze si procederà a scorrere la graduatoria formulata secondo i criteri di cui all'avviso pubblico, che sarà all'uopo emanato dal C.E., fino ad esaurimento delle risorse stanziate. A tale fine è specifico obbligo del gestore del servizio educativo per l'infanzia comunicare tempestivamente all'Ente Locale eventuali rinunce al servizio o revoche o variazioni, per consentire lo scorrimento della graduatoria e la corresponsione del beneficio ad altro avente diritto.

Art. 3 Obblighi e compiti dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore comunica le seguenti rette per l'anno educativo 2025-2026:

| tipologia | Retta mensile (I.C.) | Costo servizio mensa |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Tempo parziale | | |
| Tempo parziale (con mensa) | | |
| Tempo pieno | | |

- L'importo massimo del voucher è stabilito in € 300,00 mensili (tempo pieno mensa inclusa) per i bambini individuati come destinatari dell'intervento dal Comune per un massimo di n.11 mesi (periodo 01 Settembre 2025 – 31 Luglio 2026) e che la quota eccedente resta a carico della famiglia come già evidenziato all'art.2;

- accogliere i minori sulla base dell'elenco che sarà fornito dall'Ente Locale degli utenti che saranno inseriti in posizione utile in graduatoria;

- accettare un numero di minori **pari a _____**, giusta disponibilità comunicata a seguito di manifestazione di interesse;

- in caso di scorrimento della graduatoria e la corresponsione del beneficio ad altro avente diritto, ad accogliere altri minori anche a tempo parziale; accogliere i minori, anche disabili, senza distinzione di genere, nazionalità, religione;

- garantire i requisiti di igiene e salubrità dei locali utilizzati per il servizio *de quo* nel rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento;
- garantire il rapporto numerico “personale educativo/minori” per tutti gli utenti per come previsto dalla normativa vigente per lo specifico servizio per l’infanzia;
- segnalare tempestivamente all'Ente Locale il posto resosi vacante;
- compilare debitamente apposito registro per la rilevazione delle presenze;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell’attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

Alla richiesta di pagamento sarà allegata la seguente documentazione:

- registro mensile delle presenze,
- documentazione di spesa richiesta dall’Ente Locale.

- I titoli di spesa e la modulistica saranno consegnati all’Ente Locale in formato cartaceo o digitale (formato pdf).
- Impegnarsi ad adibire alle attività di cui alla presente convenzione le figure professionali previste dalla normativa nazionale e regionale in possesso dei requisiti previsti e a fornire all’Ente Locale gli elenchi nominativi del personale impiegato nell'attività con relativa qualifica e mansioni;
- Comunicare il nominativo e il curriculum professionale della figura professionale preposta al coordinamento delle attività.
- Rispettare per tutti i propri addetti i parametri retributivi e normativi previsto dai CC.NN.LL. di categoria e gli standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
- Impegnarsi, per quanto possibile, a mantenere stabile il personale incaricato. Qualora vi siano variazioni del personale durante l'espletamento del servizio, il gestore deve garantire la sostituzione immediata con personale di pari professionalità aggiornando tempestivamente l’Ente Locale sui nominativi del personale subentrante e fornendo la relativa documentazione professionale;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni rese;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso, nonché le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008; – rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni);
- attivare propri strumenti operativi, rivolti ai genitori attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni percepiti da parte dei medesimi soggetti (*customer satisfaction*);
- impegnarsi a non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi oggetto della presente convenzione; garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nell'avviso per le famiglie e nel presente atto.

Art. 4

Adempimenti del Comune

Il Comune si impegna a:

- Segnalare al Gestore i nominativi dei minori ammessi al numero dei posti massimi assegnati;– Assegnare i voucher mensili a posto-utente alle famiglie prima dell’inizio della frequenza;– Erogare direttamente al gestore, previa della rendicontazione e fattura da parte del Gestore, il corrispettivo spettante calcolato sulla

base delle presenze documentate;– Verificare la rendicontazione e la documentazione trasmessa dal gestore;– Effettuare la liquidazione del corrispettivo del costo del servizio, per come sopra specificato, entro 30 giorni dalla data di accredito dei fondi da parte del Ministero, previa acquisizione di documento fiscale e previa verifica di congruità dell'importo richiesto. – Monitorare il buon andamento dell'intervento e verifica su eventi, difficoltà o impedimenti tali da compromettere l'efficacia dei voucher; – Mantenere i contatti con l'Ente accreditato per l'erogazione, il monitoraggio e la verifica del servizio attivato e il controllo amministrativo; – Effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti del gestore convenzionato e sulla compiuta attuazione della convenzione ed in particolare sul raggiungimento degli obiettivi e sul mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni erogate; – Effettuare verifiche periodiche sull'andamento globale del servizio; – Riservarsi la facoltà di chiedere al gestore convenzionato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni affidate.– L'Ente Locale ha la facoltà di espletare tutte le verifiche che ritiene necessarie ai fini della liquidazione

Art. 5

Pagamenti

I pagamenti verranno disposti a mezzo di bonifico ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite la Tesoreria Comunale, sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati dal gestore accreditato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della legge n. 217 del 17/12/2010.

Il Gestore, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio, dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17/12/2010.

Art. 6

Controlli

L'Ente Locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione, le cui azioni sono a valere sulle risorse FSC (art.1, comma 449d-sexies, L.232/2016), decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.07.2026. La convenzione non instaura nessun rapporto tra l'amministrazione e il personale impiegato dal soggetto gestore.

Art. 8

Controversie

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente Convenzione, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Taranto.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 si fa presente che i dati forniti sono trattati dal Comune di Fragnano per le finalità connesse all'espletamento della procedura e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la manifestazione d'interesse e la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Il **Titolare del trattamento** dei dati è il Comune di Fragagnano, con sede in Fragagnano via C. Battisti n.1.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati** designato è la ditta REGULUS SRL e costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliono ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l'Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all'indirizzo e-mail rpd@comune.fragagnano.ta.it.

Art. 10

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore I, Dott.ssa Colucci Annachiara.

Art. 11

Riservatezza

L'Ente gestore ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016/UE e delle parti ancora in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

L'ente gestore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e delle norme in materia di riservatezza dei dati personali circa il contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.

Il coordinatore è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. In caso di accertata violazione del presente articolo, il Comune di Fragagnano si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

L'affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016/UE e delle parti ancora in vigore del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e pertanto non può utilizzare, modificare, divulgare, e più in generale trattare i dati e le informazioni di cui è venuto in possesso in virtù e o in occasione del presente servizio, per fini diversi da quelli che gli competono in virtù della presente convenzione stipulata con il Comune di Fragagnano.

Poiché il lavoro può comportare la raccolta, il trattamento o la temporanea conservazione di dati particolari anche personali, l'Ente gestore è tenuto a dimostrare al Comune di Fragagnano di operare nel pieno rispetto degli adempimenti richiesti dal citato GDPR n. 679/2016/UE e delle parti ancora in vigore del D.Lgs. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per il trattamento dei dati personali.

Con il presente atto il Comune di Fragagnano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'Ente gestore nella persona di _____, quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati dovranno essere conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti ed al termine del servizio, con le procedure di legge, l'Ente gestore dovrà distruggere gli eventuali dati che risultino nella sua disponibilità in qualunque forma.

Art. 12**Risoluzione della convenzione**

L'Amministrazione comunale verificherà, attraverso il personale delle Direzioni coinvolte, le attività oggetto della presente convenzione.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione:

- per gravi inosservanze delle obbligazioni riportate nella convenzione;
 - a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti che abbiano comportato almeno tre contestazioni;
- L'eventuale esecuzione delle attività in modo difforme da quanto previsto dal presente avviso, sarà contestata per iscritto specificando la natura delle inadempienze riscontrate.

Il Gestore avrà un termine di cinque (5) giorni consecutivi per presentare le eventuali controdeduzioni, che saranno valutate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di recesso, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta.

Art. 13**Modifiche e integrazioni**

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata e o eventualmente risolta.

Art. 14**Disposizioni Finali**

La presente convenzione è suscettibile di tutte le modifiche che si renderanno opportune e necessarie nel corso della sua applicazione, anche relativamente al coinvolgimento di nuovi soggetti. A tal fine le parti convengono che gli operatori dei Servizi firmatari, qualora vi sia difficoltà nell'applicazione della presente convenzione, le segnalino ai rispettivi Responsabili, per affrontare congiuntamente i problemi emergenti, al fine di conseguire in modo costruttivo una reale "capacità di lavoro di rete".

Art. 15**Registrazione**

La presente scrittura privata, non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, i relativi oneri sono a carico del soggetto che ne ha interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente Locale _____

Per l'Ente gestore (legale rappresentante) _____